

Gli enti del terzo settore

di Alice Vindimian

Il 10 maggio scorso l'Istat ha presentato i primi risultati provvisori, relativi al 2021, del Censimento permanente delle istituzioni non profit (Inp), che ha coinvolto un campione di centodiecimila unità.

Le istituzioni non profit, parte del terzo settore, attive in Italia sono state 363.449 (+0,2%) e hanno impiegato complessivamente 870.183 dipendenti (+1,0%). Hanno una distribuzione territoriale piuttosto concentrata: oltre il 50% è attivo al nord, il 22,2% al centro, il 18,2% al sud e il 9,4% nelle isole.

La forma giuridica più utilizzata è quella dell'associazione (85,2%). Quanto ai settori, quello dello sport raccoglie il 32,9% delle istituzioni non profit, seguito da quelli relativi alle attività culturali e artistiche, attività ricreative e di socializzazione e assistenza sociale e protezione civile.

Nel 2021 il 72,1% delle Inp si è avvalsa dell'attività gratuita di quasi cinque milioni di volontari.

Ma quali sono nello specifico gli enti del terzo settore?

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 117/2017 gli enti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (Soms), le associazioni, le fondazioni.

Non rientrano, invece, in tale categoria le pubbliche amministrazioni, i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali e di categoria.

Analizziamo ora nel dettaglio le varie tipologie di enti¹, valorizzandone le peculiarità.

Le organizzazioni di volontariato

Le Odv sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, mediante l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv".

L'organizzazione di volontariato deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche oppure di tre Odv.

Nel caso in cui tale requisito venga meno:

- entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts);
- altrimenti, dopo un anno, l'ente viene cancellato dal Registro.

¹ Per un'analisi completa della disciplina del terzo settore si rimanda al volume "Enti del terzo settore, aspetti civilistici, contabili e fiscali", a cura del Centro Studi Fiscale, Seac, 2023, dal quale è tratto il materiale utilizzato per il presente contributo.

Un ente che si costituisce con un numero inferiore di associati e, poi, incrementa la sua composizione può chiedere l'iscrizione al Runts come Odv mediante una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto.

Le organizzazioni di volontariato devono svolgere, in modo esclusivo o prevalente, attività di interesse generale. Inoltre, possono svolgere, in modo secondario, attività diverse di raccolta fondi e di gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

Al fine di svolgere le varie attività le Odv possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti del regolare funzionamento dell'ente e della necessità di qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare la soglia del 50% del numero dei volontari.

Le risorse economiche che garantiscono il funzionamento dell'ente vengono reperite mediante quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi, altre attività.

Gli amministratori delle Odv sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, oppure indicati dagli enti associati tra i propri associati.

Non possono ricoprire la carica di amministratore gli interdetti, inabilitati, falliti e i condannati a una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti degli organi sociali non possono mai essere retribuiti, ad eccezione degli organi di controllo che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. È possibile riconoscere loro il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le modalità di designazione possono essere individuate direttamente dallo statuto dell'ente interessato o demandate agli ordinamenti interni degli enti associati.

Le associazioni di promozione sociale

Le Aps sono enti del terzo settore costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da almeno sette persone fisiche o da non meno di tre associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto delle citate soglie, lo stesso deve essere integrato entro un anno. Dopo un anno, l'Aps può chiedere l'iscrizione a una sezione diversa del Runts oppure sarà cancellata dal registro stesso.

Possono costituirsi in forma di associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che prevedono limitazioni di tipo discriminatorio per l'ammissione di nuovi soci, che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa e che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

All'interno dell'atto costitutivo le Aps hanno la possibilità di ammettere, tra gli associati, enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro.

Le Aps devono avere nella propria denominazione l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps".

Soggetti diversi dalle Aps non possono utilizzare tale denominazione, ma neanche parole o locuzioni a carattere equivalente o ingannevole.

Le associazioni di promozione sociale devono essere finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di soggetti terzi. Per fare ciò si avvalgono prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei soggetti aderenti agli enti associati.

Le Aps possono svolgere anche attività diverse, in modo secondario e strumentale, attività di raccolta fondi, di gestione del proprio patrimonio, di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici nell'interesse esclusivo dei propri soci e familiari.

Nello svolgimento delle proprie attività, come anticipato, le associazioni utilizzano principalmente i volontari, che non devono essere in alcun modo retribuiti. Tuttavia, possono ricorrere a lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura, anche associati dell'ente, solo nel caso in cui sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

In ogni caso il numero dei lavoratori non può superare la soglia del 50% del numero di volontari o del 5% del numero dei soci.

Odv e Aps: elementi comuni e differenze

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno sostanzialmente due elementi in comune. Il primo è la necessaria prevalenza delle attività svolte volontariamente dagli associati. Il secondo consiste nella presenza, relativamente allo svolgimento delle attività, di limiti al ricorso a prestazioni lavorative retribuite.

Ci sono, tuttavia, una serie di differenze tra le due tipologie di enti:

- nelle Odv sussiste il solo limite del rapporto tra dipendenti e volontari, mentre nelle Aps è possibile riferirsi, alternativamente, al rapporto tra dipendenti e volontari oppure tra dipendenti e associati;
- nelle Odv le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi, mentre nelle Aps le stesse vengono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- nelle Odv gli amministratori devono essere scelti tra la compagine associativa senza attribuzione di compenso e possono ricevere solo un rimborso spese, mentre nelle Aps non sussiste una tale disposizione;
- nelle Odv non è possibile avvalersi di prestazioni lavorative retribuite dei propri associati, mentre nelle Aps ciò è consentito.

L'impresa sociale

L'impresa sociale non è una specifica tipologia di ente giuridico, ma una qualifica che può essere assunta in presenza di determinati requisiti.

È ricompresa all'interno degli enti del terzo settore e ha carattere trasversale: si riferisce, infatti, a tutti gli enti privati dotati di soggettività giuridica, quindi associazioni, fondazioni, società di persone, società di capitali, cooperative ecc., che presentano alcune caratteristiche.

I requisiti sono i seguenti:

- esercitare in modo stabile e in via principale un'attività di impresa di interesse generale;
- perseguire finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale (senza scopo di lucro);
- adottare modalità di gestione responsabile e trasparente;
- coinvolgere lavoratori, utenti, stakeholder nella gestione dell'ente.

La qualifica di impresa sociale viene riconosciuta di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi.

Sono escluse dall'ambito dell'impresa sociale, invece, le pubbliche amministrazioni, le società unipersonali possedute da persone fisiche, le fondazioni bancarie e tutti gli enti i cui atti costitutivi limitano, anche indirettamente, l'erogazione dei beni/servizi in favore dei soli soci e associati.

Le attività di interesse generale che può svolgere l'impresa sociale sono molteplici:

- interventi e servizi sociali e interventi, servizi, prestazioni per l'assistenza delle persone con handicap o con disabilità grave prive di sostegno familiare;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia o al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta, riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata a prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore, resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti;
- cooperazione allo sviluppo;
- attività commerciali, produttive, di educazione, informazione, promozione, rappresentanza, concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- microcredito;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

Indipendentemente dall'oggetto, viene considerata di interesse generale anche l'attività di impresa in cui sono occupati almeno il 30% di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora.

Comunque, l'attività di interesse generale può essere affiancata da altre operazioni poste in essere dall'impresa sociale, ma deve mantenere un ruolo stabile e principale. Infatti, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale devono rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

L'impresa sociale, come anticipato, deve perseguire finalità solidaristiche non lucrative. Gli utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o per l'incremento del patrimonio. È, quindi, vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, dei fondi e delle riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori.

Nelle imprese sociali costituite in forma societaria è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e eventualmente rivalutato nei limiti delle variazioni dell'indice Istat.

In alcuni casi, per favorire il reperimento del capitale di rischio, l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Analizziamo ora il regime giuridico dell'impresa sociale. La stessa deve essere costituita sempre con atto pubblico, specificando il carattere sociale dell'impresa, l'oggetto sociale e l'assenza di scopo di lucro.

L'atto costitutivo va depositato entro trenta giorni presso il registro delle imprese per l'iscrizione nell'apposita sezione. Tale iscrizione ha valenza costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale. Le imprese sociali devono iscriversi nella specifica sezione del Runts.

Le società e gli enti che hanno qualifica di impresa sociale devono contenere l'indicazione di "impresa sociale" nella denominazione/ragione sociale. Tale indicazione o altre locuzioni equivalenti e ingannevoli non possono essere utilizzate da soggetti diversi.

L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare la nomina di componenti degli organi sociali a soggetti esterni all'impresa sociale. La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati/soci dell'impresa sociale.

I rappresentanti di società unipersonali, pubbliche amministrazioni, enti con finalità lucrative non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza per i soggetti che ricoprono cariche sociali, a garanzia della socialità dell'impresa.

Le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e il rapporto sociale devono essere regolamentate dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale. Tali modalità devono rispettare il principio di non discriminazione.

In caso di diniego di ammissione o esclusione di soci o associati, l'interessato può ricorrere all'assemblea degli associati, soci o altro organo eletto dall'assemblea stessa.

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e depositare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale presso il registro delle imprese.

Ai fini del controllo interno l'atto costitutivo dell'impresa deve prevedere la nomina di uno o più sindaci in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 del codice civile. I sindaci devono vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile. Inoltre, devono monitorare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale e attestare che il bilancio sociale rispetti le linee guida.

I sindaci possono anche procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o specifici affari.

Quando, per due esercizi consecutivi, l'impresa sociale supera due dei limiti di cui all'articolo 2435-bis del codice civile per il bilancio in forma abbreviata, scatta la revisione legale dei conti.

Tornando al lavoro nell'impresa sociale, si segnala che i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi. La differenza retributiva, sulla base della retribuzione annua lorda, non può essere superiore al rapporto di uno a otto; il rispetto di detto limite al divario salariale deve essere evidenziato nel bilancio sociale.

L'impresa sociale può avvalersi dell'attività di volontari, ma il loro numero non può essere superiore a quello dei lavoratori. I volontari vanno iscritti in un apposito registro, tenuto dall'impresa sociale ove prestano la propria attività e vanno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività.

Il Ministero del lavoro ha la funzione di vigilare sulle imprese sociali, anche attraverso attività di raccordo con le pubbliche amministrazioni, il Consiglio nazionale del terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

Il controllo delle imprese sociali costituite in forma di cooperativa è svolto dal Mise.

L'attività ispettiva viene svolta, concretamente, almeno una volta all'anno dall'Ispettorato del lavoro e da enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni/Province autonome, e ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuti dal Mise.

Il coinvolgimento dei lavoratori, utenti e stakeholder nella gestione delle attività rappresenta una caratteristica fondamentale dell'impresa sociale. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o partecipazione tramite il quale i lavoratori, gli utenti o altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, specialmente in merito alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento, richiamate nel bilancio sociale, devono essere indicate dall'impresa tenendo conto dei contratti collettivi, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti coinvolti, delle dimensioni dell'impresa sociale.

Lo statuto dell'impresa sociale deve disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e utenti all'assemblea degli associati, anche mediante rappresentanti;

- la nomina, da parte dei lavoratori e di altri utenti, di almeno un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo nelle imprese sociali che supera due dei limiti di cui all'articolo 2435-bis.

Gli enti filantropici

Gli enti filantropici sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta oppure fondazione, finalizzati all'erogazione di denaro, beni, servizi in favore di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

La denominazione sociale di tale tipologia di ente deve riportare l'indicazione "ente filantropico".

Tali enti, per fronteggiare i costi relativi all'esercizio delle proprie attività, possono contare su contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi.

Gli atti costitutivi degli enti filantropici devono indicare i principi a cui essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate, ad attività di interesse generale.

Le associazioni sportive dilettantistiche

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione sociale o la denominazione sociale dilettantistica.

Tra le varie forme giuridiche che possono assumere vi è quella di enti del terzo settore, iscritti al Runtis e al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono essere costituite mediante atto scritto, nel quale va necessariamente indicata la sede legale.

Lo statuto deve prevedere la denominazione, l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza di fini di lucro, le norme relative all'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'obbligatorietà della redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, le modalità di scioglimento dell'associazione, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Le associazioni e le società sportive dotate della qualifica di enti del terzo settore non sono tenute ad esercitare l'attività sportiva dilettantistica in via principale.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni sportive internazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva. La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport.

Le reti associative

Le reti associative sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta. Tali enti associano un numero non inferiore a cento enti del terzo settore o, in alternativa, almeno venti fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative sono presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome.

Gli stessi svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, le attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Le attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale sono da ricondursi alle attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e ai servizi strumentali ad enti del terzo settore.

Sono reti associative nazionali quelle che associano non meno di cinquecento enti del terzo settore oppure almeno cento fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali e operative sono presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome. Tali soggetti, oltre alle proprie attività statutarie, possono esercitare il monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati e la promozione e lo sviluppo delle attività di controllo.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a centomila persone fisiche associate, con sedi in almeno dieci Regioni o Province autonome, sono equiparate alle reti associative nazionali in relazione alla composizione del Consiglio nazionale del terzo settore.

Le società di mutuo soccorso

Le Soms sono enti privi di scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale, mediante lo svolgimento esclusivo di attività di interesse generale in favore dei soci e dei loro familiari conviventi.

Per l'analisi di tale tipologia di ente del terzo settore si rimanda al contributo sul tema di cui all'articolo 02 della presente della rivista.